

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 6

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

48° anno
8 gennaio 2005

Sommario

I *Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità*

- ★ **Regolamento (CE, Euratom) n. 23/2005 del Consiglio, del 20 dicembre 2004, che adegua, a partire dal 1° luglio 2004, l'aliquota del contributo al regime pensionistico dei funzionari e degli altri agenti delle Comunità europee e, a partire dal 1° gennaio 2005, il tasso d'interesse utilizzato per i trasferimenti fra il regime comunitario e i regimi nazionali** 1

Regolamento (CE) n. 24/2005 della Commissione, del 7 gennaio 2005, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli 2

- ★ **Regolamento (CE) n. 25/2005 della Commissione, del 7 gennaio 2005, che modifica il regolamento (CE) n. 32/2000 del Consiglio al fine di prorogare alcuni contingenti tariffari comunitari per i prodotti manufatti di iuta e di cocco** 4

Regolamento (CE) n. 26/2005 della Commissione, del 7 gennaio 2005, relativo al rilascio di titoli per l'importazione di aglio nel trimestre dal 1° dicembre 2004 al 28 febbraio 2005 5

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

Consiglio

2005/12/CE:

- ★ **Decisione del Consiglio, del 20 dicembre 2004, che modifica la decisione 1999/847/CE per quanto riguarda la durata del programma d'azione comunitario a favore della protezione civile ⁽¹⁾** 7

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

(segue)

1

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola e hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale, articolo 2, comma 20/C, legge 662/96 — Milano.


Commissione

2005/13/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 3 gennaio 2005, recante modifica della decisione 2001/881/CE che stabilisce l'elenco dei posti d'ispezione frontaliere riconosciuti ai fini dei controlli veterinari sui prodotti e sugli animali provenienti dai paesi terzi e che aggiorna le modalità relative ai controlli che devono essere effettuati dagli esperti della Commissione [notificata con il numero C(2004) 5598] ⁽¹⁾** 8
-

Rettifiche

- ★ **Rettifica della direttiva 2003/32/CE della Commissione, del 23 aprile 2003, recante modalità specifiche relative ai requisiti previsti dalla direttiva 93/42/CEE per i dispositivi medici fabbricati con tessuti d'origine animale (GU L 105 del 26.4.2003)** 10



⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE, EURATOM) N. 23/2005 DEL CONSIGLIO**del 20 dicembre 2004**

che adegua, a partire dal 1° luglio 2004, l'aliquota del contributo al regime pensionistico dei funzionari e degli altri agenti delle Comunità europee e, a partire dal 1° gennaio 2005, il tasso d'interesse utilizzato per i trasferimenti fra il regime comunitario e i regimi nazionali

IL CONSIGLIO DELL' UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto lo statuto dei funzionari delle Comunità europee nonché il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, definiti nel regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68⁽¹⁾ e modificati da ultimo dal regolamento (CE, Euratom) n. 723/2004⁽²⁾, in particolare gli articoli 83 e 83 bis e l'allegato XII dello statuto,

vista la proposta della Commissione, presentata previa consultazione del comitato dello statuto,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 13 dell'allegato XII dello statuto, il 1° settembre 2004 Eurostat ha presentato la relazione relativa alla valutazione attuariale quinquennale 2004 del regime pensionistico che attualizza i parametri oggetto di tale allegato.
- (2) Sulla base di questa relazione è opportuno procedere a un adeguamento dell'aliquota di contributo necessaria per garantire l'equilibrio attuariale del regime pensionistico dei funzionari e degli altri agenti delle Comunità europee.

In base all'articolo 2 dell'allegato XII, l'adeguamento 2004 non può superare il 9,75 %.

- (3) Occorre rivedere il tasso di cui agli articoli 4 e 8 dell'allegato VIII, nonché agli articoli 40 e 110 del RAA, a norma dell'articolo 12 dell'allegato XII,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Con effetto al 1° luglio 2004, l'aliquota del contributo di cui all'articolo 83, paragrafo 2, dello statuto è fissata al 9,75 %.

Articolo 2

Con effetto al 1° gennaio 2005, il tasso d'interesse di cui agli articoli 4 e 8 dell'allegato VIII dello statuto nonché agli articoli 40 e 110 del regime applicabile agli altri agenti è fissato al 3,9 %.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 20 dicembre 2004.

Per il Consiglio

Il presidente

P. VAN GEEL

⁽¹⁾ GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 124 del 27.4.2004, pag. 1.

REGOLAMENTO (CE) N. 24/2005 DELLA COMMISSIONE**del 7 gennaio 2005****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 8 gennaio 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 gennaio 2005.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale

⁽¹⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1947/2002 (GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 17).

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 7 gennaio 2005, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)		
Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	052	92,6
	204	86,3
	999	89,5
0707 00 05	052	144,7
	999	144,7
0709 90 70	052	115,6
	204	100,1
	999	107,9
0805 10 20	052	49,1
	204	49,1
	220	39,3
	448	32,4
	999	42,5
0805 20 10	204	67,0
	999	67,0
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90	052	67,7
	204	47,0
	400	79,9
	464	140,9
	624	76,8
	999	82,5
0805 50 10	052	63,9
	528	45,1
	999	54,5
0808 10 80	400	113,0
	404	112,4
	720	60,2
	999	95,2
0808 20 50	400	92,2
	999	92,2

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 25/2005 DELLA COMMISSIONE

del 7 gennaio 2005

che modifica il regolamento (CE) n. 32/2000 del Consiglio al fine di prorogare alcuni contingenti tariffari comunitari per i prodotti manufatti di iuta e di cocco

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 32/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, che reca apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari consolidati al GATT e di taluni altri contingenti tariffari comunitari, che definisce le modalità di rettifica o di adattamento dei suddetti contingenti e che abroga il regolamento (CE) n. 1808/95⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), secondo trattino,

considerando quanto segue:

- (1) In base all'offerta che ha depositato nel quadro della Conferenza delle Nazioni Unite per il commercio e lo sviluppo (UNCTAD) e parallelamente al suo sistema di preferenze generalizzate (SPG), dal 1971 la Comunità ha aperto per i prodotti manufatti di iuta e di cocco, originari di alcuni paesi in via di sviluppo, preferenze tariffarie che consistono in una riduzione progressiva dei dazi della tariffa doganale comune e, dal 1978 al 31 dicembre 1994, in una sospensione totale di tali dazi.
- (2) Dall'entrata in vigore, il 1° gennaio 1995, del nuovo SPG, la Comunità ha proceduto in margine al GATT, autonomamente, con il regolamento (CE) n. 2511/2001 della Commissione⁽²⁾ che modifica il regolamento (CE)

n. 32/2000, all'apertura di contingenti tariffari comunitari per prodotti manufatti di iuta e di cocco a dazio nullo per quantitativi determinati fino al 31 dicembre 2004.

- (3) L'SPG è stato prorogato fino al 31 dicembre 2005 mediante il regolamento (CE) n. 2211/2003 del Consiglio⁽³⁾ e risulta pertanto necessario prorogare il regime anche per i prodotti manufatti di iuta e di cocco fino al 31 dicembre 2005.
- (4) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'allegato III del regolamento (CE) n. 32/2000, nella quinta colonna («Periodo contingente»), per i numeri d'ordine 09.0107, 09.0109 e 09.0111, i termini «Dal 1° gennaio 2003 al 31 dicembre 2003 e dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2004» sono sostituiti da «Dal 1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2005».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 gennaio 2005.

Per la Commissione

László KOVÁCS

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 5 dell'8.1.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 545/2004 della Commissione (GU L 87 del 25.3.2004, pag. 12).

⁽²⁾ GU L 339 del 21.12.2001, pag. 17.

⁽³⁾ GU L 332 del 19.12.2003, pag. 1.

REGOLAMENTO (CE) N. 26/2005 DELLA COMMISSIONE**del 7 gennaio 2005****relativo al rilascio di titoli per l'importazione di aglio nel trimestre dal 1° dicembre 2004 al 28 febbraio 2005**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli⁽¹⁾,visto il regolamento (CE) n. 565/2002 della Commissione, del 2 aprile 2002, che fissa le modalità di gestione dei contingenti tariffari e istituisce un regime di certificati d'origine per l'aglio importato dai paesi terzi⁽²⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) I quantitativi per i quali sono stati chiesti titoli da parte dei nuovi importatori il 3 e 4 gennaio 2005, a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 565/2002, superano i quantitativi disponibili, per i prodotti originari di tutti gli altri paesi terzi diversi dalla Cina e dall'Argentina.
- (2) È pertanto opportuno stabilire in che misura possano essere soddisfatte le domande di titoli trasmesse alla Commissione il 6 gennaio 2005 e fissare, secondo la

categoria di importatori e l'origine dei prodotti, le date in cui il rilascio dei titoli deve essere sospeso,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le domande di titoli d'importazione presentate, a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 565/2002, il 3 e 4 gennaio 2005 e trasmesse alla Commissione il 6 gennaio 2005, sono soddisfatte secondo le percentuali dei quantitativi richiesti indicate nell'allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

Per la categoria di importatori e l'origine di cui trattasi, le domande di titoli d'importazione a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 565/2002 relative al trimestre che va dal 1° dicembre 2004 al 28 febbraio 2005 e presentate dopo il 4 gennaio 2005 e prima della data indicata nell'allegato II del presente regolamento, sono respinte.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore l'8 gennaio 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 gennaio 2005.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*

⁽¹⁾ GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 47/2003 della Commissione (GU L 7 dell'11.1.2003, pag. 64).

⁽²⁾ GU L 86 del 3.4.2002, pag. 11. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 537/2004 (GU L 86 del 24.3.2004, pag. 9).

ALLEGATO I

Origine dei prodotti	Percentuale di attribuzione		
	Cina	Paesi terzi diversi da Cina e Argentina	Argentina
— importatori tradizionali [articolo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 565/2002]	—	—	—
— nuovi importatori [articolo 2, lettera e), del regolamento (CE) n. 565/2002]	—	26,242	—

«X»: Per questa origine, nessun contingente per il trimestre considerato.

«—»: Nessuna domanda di titolo è stata trasmessa alla Commissione.

ALLEGATO II

Origine dei prodotti	Date		
	Cina	Paesi terzi diversi dalla Cina e dall'Argentina	Argentina
— importatori tradizionali [articolo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 565/2002]	28.2.2005	28.2.2005	28.2.2005
— nuovi importatori [articolo 2, lettera e), del regolamento (CE) n. 565/2002]	28.2.2005	28.2.2005	28.2.2005

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 20 dicembre 2004

che modifica la decisione 1999/847/CE per quanto riguarda la durata del programma d'azione comunitario a favore della protezione civile

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2005/12/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 308,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione 1999/847/CE del Consiglio, del 9 dicembre 1999, che istituisce un programma d'azione comunitario a favore della protezione civile ⁽²⁾, prevede un'azione comunitaria nel settore della prevenzione, della preparazione e della reazione alle catastrofi naturali o dovute all'azione dell'uomo, sulla terra o nel mare, per il periodo dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2004.
- (2) Eventi recenti, come le inondazioni in Europa centrale e orientale nell'estate 2002, il naufragio della *Prestige* in Spagna nel novembre 2002 e l'ondata di calore e i vasti incendi forestali nel sud dell'Europa del 2003 dimostrano che è necessario proseguire l'azione intrapresa a livello comunitario nel settore della protezione civile ai sensi della decisione 1999/847/CE.
- (3) Al fine di garantire la continuità dell'azione nel periodo compreso tra la scadenza della decisione 1999/847/CE e la data di applicazione di una nuova base giuridica, occorre prorogare per un periodo di due anni il programma d'azione istituito dalla decisione 1999/847/CE.

- (4) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione 1999/847/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 1999/847/CE è così modificata:

- a) all'articolo 1, paragrafo 1, il termine «31 dicembre 2004» è sostituito dal termine «31 dicembre 2006»;
- b) l'articolo 2, paragrafo 3, primo comma, è sostituito dal seguente:

«L'importo di riferimento finanziario per l'attuazione del programma è di 7,5 milioni di EUR per il periodo dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2004 e di 4,0 milioni di EUR per il periodo dal 1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2006».

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 20 dicembre 2004.

Per il Consiglio

Il presidente

P. VAN GEEL

⁽¹⁾ Parere reso il 15 dicembre 2004 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽²⁾ GU L 327 del 21.12.1999, pag. 53.

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 3 gennaio 2005

recante modifica della decisione 2001/881/CE che stabilisce l'elenco dei posti d'ispezione frontaliere riconosciuti ai fini dei controlli veterinari sui prodotti e sugli animali provenienti dai paesi terzi e che aggiorna le modalità relative ai controlli che devono essere effettuati dagli esperti della Commissione

[notificata con il numero C(2004) 5598]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2005/13/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità⁽¹⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 2,

vista la direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1) È indispensabile disporre di frontiere sicure in grado di impedire l'ingresso di organismi potenzialmente nocivi sia per la sanità pubblica sia per la salute degli animali; inoltre l'Ufficio alimentare e veterinario della Commissione deve controllare la corretta attuazione delle normative comunitarie.

(2) La decisione 2001/881/CE⁽³⁾ della Commissione stabilisce la frequenza delle ispezioni che la Commissione deve eseguire presso i posti d'ispezione frontaliere nella Comunità, in particolare per quanto riguarda il controllo delle infrastrutture, delle attrezzature e del funzionamento del posto d'ispezione frontaliere.

(3) A seguito dell'introduzione, con la decisione 2001/812/CE della Commissione⁽⁴⁾, di parametri armonizzati per le infrastrutture dei posti d'ispezione frontaliere, la maggior parte dei posti d'ispezione frontaliere soddisfa ora i requisiti minimi con riguardo a tali infrastrutture.

(4) L'efficacia dei controlli sulle importazioni dipende sia dalla disponibilità di infrastrutture adeguate, sia dalla corretta applicazione delle procedure stabilite nel quadro della normativa sui controlli veterinari; le missioni condotte dall'Ufficio alimentare e veterinario dovrebbero ora essere principalmente incentrate su queste ultime.

(5) Il regolamento (CE) n. 745/2004 della Commissione⁽⁵⁾ recante misure per le importazioni di prodotti di origine animale per il consumo personale fissa un quadro giuridico per l'esecuzione da parte degli Stati membri di controlli presso tutti i punti di ingresso nella Comunità in aggiunta ai controlli presso i posti d'ispezione frontaliere nell'ambito del regime di controlli veterinari. Anche tali controlli condotti al di fuori dei posti d'ispezione frontaliere devono essere monitorati dall'Ufficio alimentare e veterinario.

⁽¹⁾ GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 268 del 24.9.1991, pag. 56. Direttiva modificata da ultimo dall'atto di adesione del 2003.

⁽³⁾ GU L 326 dell'11.12.2001, pag. 44. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2004/608/CE (GU L 274 del 24.8.2004, pag. 15).

⁽⁴⁾ GU L 306 del 23.11.2001, pag. 28.

⁽⁵⁾ GU L 122 del 26.4.2004, pag. 1.

- (6) La frequenza e la portata delle missioni effettuate dall'Ufficio alimentare e veterinario per verificare i controlli all'importazione presso i posti d'ispezione frontalieri negli Stati membri dovrebbero essere decise in funzione dei possibili rischi per la sanità pubblica e la salute degli animali nella Comunità, previa valutazione di tutte le informazioni di cui dispone la Commissione, inclusi i flussi commerciali nella Comunità, i dati statistici disponibili nel quadro della legislazione veterinaria, i risultati delle precedenti missioni dell'Ufficio, eventuali problematiche rilevate e ogni pertinente informazione.
- (7) La decisione 2001/881/CE va emendata di conseguenza.
- (8) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'articolo 2 della decisione 2001/881/CE è sostituito come segue:

«Articolo 2

1. Gli esperti veterinari della Commissione effettuano ispezioni regolari negli Stati membri, in collaborazione con gli esperti di tali paesi, nell'intento di verificare l'ottemperanza alla legislazione comunitaria in materia di controlli all'importazione presso i posti d'ispezione frontalieri elencati nell'allegato. Le missioni sono dirette a valutare i rischi per la sanità pubblica e la salute degli animali nella Comunità e prendono in esame tutti gli aspetti dell'attuazione della legislazione comunitaria in materia di controlli veterinari all'importazione, incluse le infrastrutture, le attrezzature e le procedure.

2. La Commissione, previa consultazione dello Stato membro in questione, può anche prendere in esame i controlli effettuati con riguardo alla sanità pubblica e alla salute degli animali sulle importazioni e sui bagagli personali dei passeggeri presso altri punti di ingresso non elencati come posti d'ispezione frontalieri.

3. Le ispezioni degli esperti veterinari della Commissione verteranno sulla valutazione di tutti i pertinenti fattori dettagliati al paragrafo 4 e sui potenziali rischi e sulle conseguenze di tali fattori per la sanità pubblica e la salute degli animali nella Comunità.

4. In sede di pianificazione delle missioni dell'Ufficio alimentare e veterinario la Commissione fissa le priorità circa le destinazioni e la frequenza, tenendo conto delle ispezioni condotte in precedenza negli Stati membri, dei dati raccolti nell'ambito del sistema TRACES, delle informazioni trasmesse dagli Stati membri conformemente al regolamento (CE) n. 745/2004 della Commissione e dei seguenti parametri:

- i flussi commerciali quantitativi e qualitativi per ogni Stato membro, incluso il tipo e le specie di animali o di prodotti in questione e il relativo paese di origine,
- le informazioni riguardo a possibili importazioni illegali e ai potenziali rischi di introduzione di malattie,
- le informazioni disponibili nel quadro del sistema di allarme rapido,
- qualsiasi altra informazione pertinente.

5. Ogni anno la Commissione trasmette agli Stati membri copia della relazione su tutte le ispezioni effettuate presso posti d'ispezione frontalieri nei dodici mesi precedenti e una relazione sull'evolversi della situazione generale dei posti d'ispezione frontalieri riconosciuti.»

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 3 gennaio 2005.

Per la Commissione
Markos KYPRIANOU
Membro della Commissione

RETTIFICHE

Retifica della direttiva 2003/32/CE della Commissione, del 23 aprile 2003, recante modalità specifiche relative ai requisiti previsti dalla direttiva 93/42/CEE per i dispositivi medici fabbricati con tessuti d'origine animale

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 105 del 26 aprile 2003)

A pagina 20, articolo 5, punto 4:

anziché: «incorporare»,

leggi: «utilizzare».
